

Circolare di approfondimento n. 64 del 18 ottobre 2021

**DECRETI “SOSTEGNI” e “SOSTEGNI-BIS”  
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
IMPRESE CON RICAVI TRA 10 E 15 MILIONI DI EURO**  
(Sostegni-Bis art. 1 comma 30-bis - Provvedimento AdE n. 268440 del 13.10.2021)

Finalmente si passa dalla teoria alla pratica: i contributi a fondo perduto stanziati nel corso della pandemia sono stati destinati esclusivamente alle imprese con ricavi non superiori a 10 milioni di euro; con il Provvedimento del 13 ottobre finalmente si dà **il via libera agli aiuti per le imprese con ricavi superiori a 10 e fino a 15 milioni di euro** (periodi di riferimento esercizio 2019).

### BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti che svolgono:

- *Attività d'impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario.*

Sono esclusi i soggetti che:

- *Hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2019;*
- *La cui partita Iva risulti cessata alla data del 23.03.2021 (per contributo a fondo perduto “Sostegni”) o al 26.05.2021 (per contributo a fondo perduto “Sostegni-Bis).*

### REQUISITI

Per la determinazione del contributo spettante si può optare per **3 differenti modalità di calcolo**:

1. **“Decreto Sostegni”**: è richiesto un calo di almeno il 30% del fatturato/corrispettivi medi mensili nell'anno 2020 rispetto al fatturato/corrispettivi medi mensili dell'anno 2019;
2. **“Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”**: è richiesto un calo di almeno il 30% del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020-31.03.2021 rispetto al periodo 01.04.2019-31.03.2020;
3. **“Decreto Sostegni + Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”**: è consentito un accesso ad entrambe le precedenti misure, rispettando i medesimi scostamenti di fatturato/corrispettivi.

### ENTITA' DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. **“Decreto Sostegni”**: 20% della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili 2020-2019. In questo caso spetta anche il contributo “automatico” di pari importo previsto da “Sostegni-Bis”;
2. **“Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”**: 30% della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili dei periodi 01.04.2020-31.03.2021 rispetto a 01.04.2019-31.03.2020;

3. **“Decreto Sostegni” + “Decreto Sostegni-Bis attività stagionali”**: se vengono richieste entrambe le agevolazioni, il contributo sarà così calcolato:
- **“Sostegni”**: **20% della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili 2020-2019 – senza il riconoscimento del contributo “automatico”**;
  - **“Sostegni-Bis attività stagionali”**: **20% (e non 30%) della differenza del fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo 01.04.2020-31.03.2021 rispetto a 01.04.2019-31.03.2020.**

**Contributo minimo riconosciuto:** € 1.000,00 per ditte individuali, € 2.000,00 per società.

**Contributo massimo riconosciuto:** € 150.000,00.

### **CONTRIBUTO NON SPETTANTE**

Qualora l’Agenzia delle Entrate disconoscesse in tutto o in parte il contributo, il contribuente sarà tenuto alla restituzione di quanto ricevuto oltre alle sanzioni dal 100% al 200% e relativi interessi.

### **PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Le istanze possono essere presentate in via telematica entro e non oltre il 13.12.2021.

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)

cell. 3338738201